

**.CONDIZIONALITA' ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013**

(artt. 93 e 94 e allegato II) e del DM n. 2588 del 10/3/2020

**CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI
IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI**

**.SETTORE 1
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO**

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

BCAA 1 INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

BCAA 2 RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE.

BCAA 3 PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

BCAA 5 GESTIONE MINIMNA DELLE TERRE PER LIMITARE L'EROSIONE

BCAA 6 MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE PRATICHE ADEGUATE, COMPRESO IL DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 DIRETTIVA 2009/147/CE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

CGO 3 DIRETTIVA 92/43/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

.SETTORE 2

SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 5 REGOLAMENTO (UE) N. 2017/625, RELATIVO AI CONTROLLI UFFICIALI E ALLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI EFFETTUATE PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUGLI ALIMENTI E SUI MANGIMI, DELLE NORME SULLA SALUTE E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI, SULLA SANITÀ DELLE PIANTE NONCHÉ SUI PRODOTTI FITOSANITARI

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 DIRETTIVA 2008/71/CE, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI

CGO 7 REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE

CGO 8 REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009, RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

.SETTORE 3
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: **BENESSERE DEGLI ANIMALI**

CGO 11 DIRETTIVA 2008/119/CE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

CGO 12 DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

CGO 13 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

PREMESSA

Il regime di condizionalità comprende un insieme di regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che si applicano all'attività agricola e si articolano in criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità è stato delineato in ultimo dal decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023, pubblicato il 15/5/2023 nella serie generale n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 (articoli 12 e 13 e allegato III), il citato decreto ministeriale definisce un regime di condizionalità rafforzato rispetto agli anni precedenti, che si applica ai beneficiari:

- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici/UBA a norma degli artt. 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali a valere su programmazioni precedenti, che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027

Tuttavia, in conformità all'art. 104 del regolamento (UE) 2021/2116, lo stesso decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023 specifica all'art. 6, comma 1 che **le disposizioni in materia di condizionalità definite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:**

- **di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;**
- **di pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;**

Il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità viene dettagliato, laddove necessario, dalle Regioni e Province autonome con propri provvedimenti. Di seguito si riportano le regole di condizionalità stabilite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013, con le relative specificazioni regionali.

.SETTORE I
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI
E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL
TERRENO

.TEMA PRINCIPALE I
ACQUE

**CGO 1 - direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)**
Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- > decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e s.m.i.:
 - articolo 74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- > decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- > decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016, S.O. n. 9), relativamente alle Zone Vulnerabili ai Nitrati;
- > decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24/6/2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2° serie speciale Unione Europea n. 65 del 29/8/2016).

Recepimento regionale

- regolamento regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, “Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002 – Suppl. ord. n.1) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 10/R del 29/10/2007 “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” (B.U.R.P. n. 44 del 31 ottobre 2007) e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007, “Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del d.lgs. 3/4/2006 n. 152” (B.U.R.P. n. 1 del 3 gennaio 2008) e s.m.i.;
- DGR n. 64-10874 del 23 febbraio 2009 “Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.. Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e altre sostanze naturali provenienti da attivita' agricola” (B.U.R.P. n. 8 del 26 febbraio 2009, S.O. n.1).
- DGR n. 16-11713 del 6 luglio 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R. Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni, Modello di registro dei materiali in ingresso agli impianti di digestione anaerobica e Modello di registro delle operazioni di cessione dei materiali in uscita dagli impianti di digestione anaerobica.” (B.U.R.P. n. 27 del 9 luglio 2009)
- DGR n. 30-12335 del 12 ottobre 2009 “Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R (“Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”). (B.U. n. 43 del 29 ottobre 2009). Indicazioni operative per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica.” (B.U.R.P. n. 43 del 29 ottobre 2009)
- DGR n. 42-758 del 7 Ottobre 2010 “Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007 n.10/R e s.m.i. (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Indicazioni alle Province per le attivita' di controllo (art. 27). (B.U.R.P. n. 41 del 14 ottobre 2010)
- determinazione dirigenziale n. 59 del 21 marzo 2014: “D.G.R. 6 Luglio 2009, n. 16-11713. Disposizioni attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. Aggiornamento degli Allegati” (B.U.R.P. n. 23 del 5 giugno 2014, S.O. n.1)
- determinazione dirigenziale n. 1055 del 14/11/2016: “ regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R. Modalità operative per la definizione dei calendari invernali di sospensione dell'utilizzo agronomico di cui all'art. 25 comma 2.” (B.U.R.P. n. 50 del 15 dicembre 2016, S.O. n.1)
- decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 gennaio 2020 n.1/R “Ulteriori Modifiche al regolamento regionale n. 12/R del 28/12/2007”

- determinazione dirigenziale n. 300 del 18 maggio 2020: "Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. Indicazioni operative in merito alla procedura informatica "Comunicazione 10/R" per l'anno 2020. (B.U.R.P. n. 21 del 21 maggio 2020)

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, ricadenti in zone designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN) in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Le informazioni relative alle ZVN designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE sono consultabili sul Geoportale regionale tramite il servizio cartografico interattivo e nell'Anagrafe agricola con riferimento ai singoli terreni agricoli.

Descrizione degli obblighi

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e dal Programma d'azione per le ZVN della Regione Piemonte, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno *a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN:*

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) e obblighi relativi all'utilizzazione agronomica e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, si applicano gli obblighi previsti dal regolamento 28/10/2007 n. 10/R e s.m.i. e individuati come rilevanti ai fini del CGO2, anche sulla base dei provvedimenti attuativi.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione di:

- > quantità di azoto al campo annualmente gestita, calcolata in kg/anno in funzione del tipo di allevamento, dei capi di bestiame mediamente presenti in stalla nell'allevamento (c.d. "consistenza media") e di eventuali acquisizioni extra-aziendali. Per definire la consistenza media annua sono presi in esame il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza (anche giornalieri) dei capi dalle strutture di stabulazione, secondo quanto indicato all'Allegato A del regolamento regionale 10/R/2007 e s.m.i.
- > percentuale della SAU in conduzione ricadente in aree designate ZVN.

In particolare, il regolamento 28 ottobre 2007 n. 10/R prevede:

" il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorni, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare. La comunicazione ha validità annuale, e va trasmessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo" (art. 3, comma 4)

"la comunicazione deve essere aggiornata: a) almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno, in caso di variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico; b) entro i 20 giorni successivi alla variazione, in caso di modifiche relative a specie allevata, tipologia di allevamento, orientamento produttivo o tipologia di stabulazione adottata". (art.3, comma 4 bis)

il Piano di Utilizzazione agronomica deve essere presentato, nei casi in cui è richiesto, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa. (art. 4 comma 1)

Di seguito vengono richiamate le norme riguardanti l'applicazione in Piemonte della direttiva nitrati (91/676/CEE), come definite dal Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R (B.U.R.P. n. 44 del 31/10/2007) e s.m.i., consultabile sul portale regionale ARIANNA sotto forma di testo coordinato:

(<http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2007-10-29;10>)

Viene inoltre specificata la rilevanza degli articoli del regolamento 10/R ai fini del regime di condizionalità, fermo restando che, ai sensi del DM n. 2588 del 10/3/2020, il CGO2 si applica esclusivamente alle aziende che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN). Come previsto dal regolamento 10/R, alcuni obblighi sono differenziati sulla base della classificazione delle aziende in funzione della percentuale di SAU in conduzione ricadente in ZVN.

Articoli del Regolamento regionale 29 ottobre 2007 n° 10/R e s.m.i.	Rilevanza degli articoli ai fini della condizionalità (CGO2), con riferimento alle aziende che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte in ZVN (DM n. 2588 del 10/3/2020)
TITOLO I – NORME GENERALI	
Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)	
Art. 2. (Definizioni)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 3. (Comunicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO II – ZONE <u>NON</u> DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	
CAPO I – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI	
Sezione I - Criteri generali e divieti	
Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)	
Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Non rilevante ai fini del regime di

	condizionalità (CGO 2)
Sezione II - Trattamento e contenitori di stoccaggio	
Art. 9. (Trattamenti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 11. (Accumulo dei letami)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 24 comma 1
Sezione III - Modalità di utilizzazione agronomica	
Art. 13. (Tecniche di distribuzione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 26, comma 5.
Art. 14. (Dosi di applicazione)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
CAPO II - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE AGRICOLE E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI	
Art. 15. (Ambito di applicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 17. (Divieti di utilizzazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 19. (Tecniche di distribuzione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
Art. 20. (Dosi di applicazione)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2), in quanto richiamato dall'art. 21 comma 2
TITOLO II BIS – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 20 bis. (Criteri generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 ter. (Produzione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 quater. (Adempimenti del produttore e utilizzatore del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
CAPO II – UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO	
Art. 20 quinquies. (Criteri generali di utilizzo agronomico del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 sexsies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 septies. (Caratteristiche e criteri di utilizzo agronomico del digestato agroindustriale)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 octies. (Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 20 nonies. (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO III – PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE DESIGNATE COME VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	
Art. 21. (Disposizioni generali)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE	

Art. 27. (Controlli)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 28 bis. (Stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici)	Rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 29. (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 32. (Norme transitorie)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 33. (Abrogazioni)	Non rilevante ai fini del regime di condizionalità (CGO 2)
Art. 34. (Entrata in vigore)	

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma richiede:

- il rispetto di divieti di fertilizzazione sui terreni adiacenti ai corsi d'acqua (*impegno a*);
- la costituzione o non eliminazione di una fascia inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nel rispetto delle condizioni di seguito specificate (*impegno b*).

In particolare, la norma richiede il rispetto dei seguenti obblighi.

> Divieti di fertilizzazione (impegno a)

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad esso assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN e dal programma d'azione regionale in vigore. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, benché costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo di impiego dei fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o allo stato brado non costituiscono violazione del presente impegno.

Il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Per colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, il divieto di fertilizzazione inorganica si considera assolto.

> Costituzione/non eliminazione di una fascia inerbita (impegno b)

L'impegno richiede di costituire o non eliminare, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata. La fascia inerbita può comprendere impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o formazioni arbustivo-arboree con finalità ambientali, qualora presenti.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

I corpi idrici soggetti al vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 131/2008 e nel decreto del MATTM n. 260/2010.

L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",


L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, è richiesta un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

In caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

I corpi idrici piemontesi soggetti al vincolo di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in quanto individuati nel Piano di gestione del distretto idrografico del Po, sono elencati nell'allegato 3. Nell'elenco sono indicati, per ciascun corpo idrico:

- gli stati ecologico e chimico (o, in mancanza di questi, lo stato complessivo) risultanti dai dati di monitoraggio forniti dal Settore regionale Tutela delle acque;
- l'ampiezza della fascia tampone da costituire e/o non eliminare (fatte salve le deroghe previste).

Al fine di favorire la consapevolezza dei vincoli a carico delle imprese agricole, i dati relativi all'ampiezza delle fasce tampone (fatte salve le deroghe previste) in funzione degli stati qualitativi delle acque sono consultabili sul sito web regionale.

Gli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) non si applicano agli elementi di seguito specificati.

- *Scoline e fossi collettivi* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020).

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è richiesto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione, a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, si applicano a livello di impresa agricola gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. In particolare, è richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 - assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

- rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione" (articolo 74 (1), lettera ff) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) a eccezione delle acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche le "acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" (articolo 74 (1), lettera g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'articolo 101 (7), lettere a), b), c) del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini della presente norma, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

.TEMA PRINCIPALE II SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) del medesimo decreto.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (discissura o ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

- nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
- per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno dell'annata agraria precedente quella di semina di una coltura autunno-vernina.

Per l'impegno di cui alla lettera b), nelle superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013 sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Per entrambi gli impegni di cui ai punti a) e b), è ammessa la deroga in caso di motivazioni fitosanitarie riconosciute dall'autorità competente.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020), escluse le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano i seguenti impegni:

- in terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei affinché l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione dei solchi stessi e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Sono esenti dall'impegno le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.
- divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), laddove la realizzazione di solchi acquai, in considerazione dell'elevata pendenza, comporti rischi per la stabilità del mezzo meccanico, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, al fine di contenere l'erosione è necessario realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e degli operatori.

Per l'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

Per l'impegno di cui alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- la norma si considera rispettata in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica nel suolo è opportuna una corretta gestione dei residui colturali. A norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie fatte salve le deroghe seguenti.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi a emergenze fitosanitarie prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie e delle paglie in ordine ai problemi di carattere fitosanitario e agronomico. Tale deroga non si applica nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Riguardo alla deroga 1, che ammette la bruciatura delle stoppie e delle paglie per le superfici investite a riso, ai fini della condizionalità si applica il divieto di abbruciamento delle stoppie e delle paglie di riso nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo, in coincidenza con il periodo di divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali di cui all'Allegato 3, punto e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 42-5805 del 20/10/2017, avente per oggetto <<Prime misure di attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 9 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009.>>.

In conformità alla determinazione dirigenziale n. 463 del 31/10/2017, recante <<Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017. Protocollo operativo e schemi di ordinanza tipo.>>, sono fatte salve eventuali deroghe al divieto di abbruciamento concesse dagli Enti locali competenti per territorio, in presenza di:

- emergenze fitosanitarie, secondo le modalità e per i soli territori, colture e periodi indicati dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte;
- suoli asfittici individuati dal Settore Fitosanitario, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta e non sia praticabile l'allontanamento delle paglie.

In ogni caso l'abbruciamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia, con obbligo di esaurirsi entro le ore 17.00 (o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale);
- ad una distanza superiore a ml. 100 dal limite delle carreggiate delle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle case (ad eccezione delle case sparse abitate dai proprietari e conduttori di fondi), dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiali infiammabili o combustibili;
- il luogo ove avviene l'abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

L'abbruciamento può riguardare, giornalmente:

- per le aziende agricole con una dimensione inferiore a 100 ha, una superficie non superiore ai 5 ettari;
- per le aziende agricole con una dimensione superiore a 100 ha, una superficie non superiore un ventesimo della superficie aziendale totale.

Il proprietario o conduttore del fondo che ha provocato la combustione (nei limiti e alle condizioni sopra indicate) deve essere sempre presente nella zona interessata fino al totale esaurimento dell'abbruciamento, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme, al fine di mantenerne il controllo più assoluto e per evitare danni ambientali o qualunque altra conseguenza pregiudizievole a persone e cose.

Nel caso di ricorso alle deroghe, è sempre necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

.TEMA PRINCIPALE III BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

.Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” art. 1, commi 1 *bis*, 5 e 5 *bis* (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e s.m.i.;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 n. 184 – “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale

- deliberazione della Giunta regionale n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006.
- deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.
- deliberazione della Giunta regionale n. 3-5405 del 28 febbraio 2007: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. Integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 76-2950 del 22/5/2006;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- deliberazione della Giunta regionale n. 18-4843 del 31/10/2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 14-3992 del 11 giugno 2012.
- deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela

dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016, n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020;

- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche per le ZPS coincidenti con SIC e ZSC:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Descrizione degli obblighi

A norma dell'articolo 23 comma 1 del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019:

- all'interno delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lett. k), p), q), r), s), t) e comma 2 lett. b), nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” ;
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

.Recepimento nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e s.m.i.;
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e s.m.i.;
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/18 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale [notificata con il numero C(2018) 8528] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2018) 8534] (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019);

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 “L.R. 3 aprile 1996 n. 47. “Norme per la tutela dei biotopi” Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l’acquisizione di aree. (cap. 26395/96)”, riguardante l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007 “direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Aggiornamento e definizione del nuovo sistema regionale dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.
- D.G.R. n. 18-4843 del 31 ottobre 2012: Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 e Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009. Proposta di modifica di confini e individuazione di siti della Rete Natura 2000 nelle province di Alessandria, Torino e Vercelli e revoca della D.G.R. n. 14-3992 del 11 giugno 2012;

- D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, come modificata dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, n. 17-2814 del 18/1/2016 , n. 24-2976 del 29/2/2016 e n. 1-1903 del 4/9/2020;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> ;
- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> .

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli obblighi

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i. e le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

.A norma dell’art. 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende agricole sono tenute a rispettare:

- .- le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e s.m.i.;
- .- le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e s.m.i. e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione:

- deliberazioni della Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000> .

.TEMA PRINCIPALE IV

LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

.Descrizione degli obblighi

Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni e di evitare il deterioramento dei paesaggi, a norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 è stabilito l'impegno a tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, e a non eliminare gli alberi monumentali - identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale - nonché muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Al fine di non danneggiare la nidificazione e la riproduzione degli uccelli, gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" non devono essere eseguiti nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "siepi" si intendono strutture lineari, regolari o irregolari, costituite da specie vegetali arboree o arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "alberi in filare" si intende una formazione ad andamento lineare o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante.

Sono compresi i fossi e canali aziendali, incluse le scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

.SETTORE II
**SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E
DELLE PIANTE**

.TEMA PRINCIPALE I
SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

* attuato in particolare da:

- regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
- regolamento (UE) 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;
- regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica “SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI”,

punto 1. Intitolato 'Stoccaggio', prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato 'Distribuzione' terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

- regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005, n): articolo 18.

Recepimento

- decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e s.m.i.;
- decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
- atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. 11 maggio 2012 n. 109);
- decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. SO n. 177L 30 agosto 2012 n. 102).
- decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per

l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le imprese produttrici devono rispettare le norme di sicurezza alimentare nei rispettivi processi produttivi, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti e ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

1. Produzioni animali

Impegni a carico dell'impresa:

- a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- b. prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;
- c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali

Impegni a carico dell'impresa:

- 2.a Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari¹;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

¹ tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

2.d curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

3. Produzione di latte crudo

Impegni a carico dell’impresa:

- a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente;
- b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l’isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono essere dotati di adeguati impianti di refrigerazione, protetti contro agenti infestanti e separati dai locali in cui sono ospitati gli animali;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. gli impianti e contenitori devono essere lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo;
- c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e ai disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco, la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo, l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

4. Produzione di uova

Impegni a carico dell’impresa:

- a. assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette in maniera efficace dagli urti .

5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali

Impegni a carico dell’impresa:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture; ecc..

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b) prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.a) gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014 - viene controllato anche per il CGO 10;
- 2.b) assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite e che non abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, benché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE
(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- □ Decreto Legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le imprese devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto Legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze, tuttavia, possono essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché in questo caso ne sia controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con possibilità di somministrazione soltanto da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destinare alla commercializzazione animali o prodotti (latte, uova, carne, ecc.) derivati da animali ai quali siano stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

.TEMA PRINCIPALE II

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)²

Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”.

Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

- a.1:** Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività.

²La Direttiva 2008/71/CE è stata abrogata dal **Reg. (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 9 marzo 2016, “relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale” , cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, “per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti ” e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 “che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti ”. Gli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2008/71/CE si intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 52, 56; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 15

L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN.

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), al Servizio veterinario competente per territorio entro 7 giorni.

b) Identificazione degli animali

L'operatore di suini deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione. I mezzi di identificazione consentiti sono: o tatuaggio eseguito sul padiglione auricolare sinistro, recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale. Il tatuaggio riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere eseguito sulla parte esterna di una o entrambe le cosce del suino solo in caso di specifica autorizzazione della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute (DGSAF) rilasciata su richiesta dell'operatore; o a seguito di pubblicazione del Manuale operativo, marchio auricolare convenzionale o elettronico, apposto preferibilmente al padiglione auricolare sinistro recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale.

c) Documento di accompagnamento

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore.

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento.

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento.

d) RegISTRAZIONI IN BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione dei suini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore deve registrare in BDN entro tre giorni dall'evento le movimentazioni avvenute con documento di accompagnamento cartaceo.

d.3: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del

Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1)

Articoli 4 e 7³

Recepimento

- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”
Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato
ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

a.1: Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN;

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni.

b) Identificazione degli animali

L'operatore di bovini deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto, entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima della movimentazione. I mezzi di identificazione individuali consentiti sono: a) due marchi auricolari, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione, oppure b) un marchio auricolare convenzionale apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice identificativo. Tale modalità è obbligatoria per:

³Gli articoli 4 e 7 del Reg. CE n. 1760/2000 sono stati abrogati dal **Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 9 marzo 2016, “relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale”, cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, “per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti” e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 “che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti”. Gli articoli 4 e 7 Reg. (CE) n. 1760/2000 s'intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 38, 41, 42; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 13.

- i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento "all'aperto o estensivo";
- i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui l'operatore abbia richiesto alla ASL l'applicazione di questa tipologia di mezzi di identificazione;
- i bovini movimentati verso e da pascolo;
- i bovini detenuti in allevamenti per cui l'Autorità competente ritiene opportuna tale modalità di identificazione;
- i bovini dichiarati non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) e quindi irrevocabilmente esclusi dalla produzione di latte e di carne. Con tale modalità il bolo endoruminale deve essere applicato entro 60 gg di età. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ATS territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN

c) Documento di accompagnamento

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore.

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento.

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento.

d) RegISTRAZIONI IN BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione dei bovini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5 ⁴

⁴16 Il Reg. CE n. 21/2004 è stato abrogato dal **Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 9 marzo 2016, "relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale", cui sono seguiti il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, "per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti" e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021 "che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la rintracciabilità di determinati animali terrestri detenuti". Gli articoli 3, 4 e 5 del Reg. CE n. 21/2004 s'intendono fatti ai seguenti articoli: Reg. (UE) 2016/429: Artt. 84, 102, 115, 124, 127; Reg. (UE) 2019/2035: Artt. 22, 23, 45, 49; Reg. (UE) 2021/520: Artt. 3, 14.

Recepimento

-Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”

Per le modalità applicative del D. L.vo 134/2022 il riferimento è il Manuale Operativo I&R emanato ai sensi dell'articolo n.23, comma 1 del Decreto Legislativo 134/2022

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, gli impegni da assolvere sono i seguenti.

L'azienda che alleva ovini e/o caprini ha l'obbligo di:

a) Comunicazione per la registrazione in BDN/BDR dello stabilimento

a.1: Registrazione in BDR/BDN a seguito di richiesta, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente del codice aziendale, prima di iniziare l'attività. L'operatore non può introdurre animali nell'attività dello stabilimento sino all'avvenuta registrazione in BDN

a.2: Comunicazione di qualsiasi variazione anagrafica, ove previsto, anche per il tramite del SUAP, al Servizio veterinario competente per territorio entro sette giorni.

b) Identificazione e registrazione degli animali

b.1: L'operatore che detiene ovini e caprini destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con modalità semplificata, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, dell'animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile: a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale o b) il codice di identificazione individuale dell'animale.

b.2: L'operatore che detiene ovini e caprini non destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, sia identificato individualmente mediante un marchio auricolare apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale. In alternativa, previa autorizzazione di Regione Lombardia e alle condizioni da essa individuate, potrà essere consentita identificazione con marca elettronica in luogo del bolo endoruminale limitatamente agli animali movimentati nel solo ambito regionale. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN

c) DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

c.1: Obbligo di utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato da BDN. Utilizzo di documento cartaceo in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà dell'operatore

c.2: Obbligo di annullamento del documento di accompagnamento in caso di mancato utilizzo entro sette giorni dall'evento

c.3: Obbligo di rettifica di eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita entro sette giorni dall'evento

d) RegISTRAZIONI IN BDN

d.1: L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli ovicaprini, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati, con le modalità indicate nel manuale operativo. Le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.

d.2: L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ATS il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento.

.TEMA PRINCIPALE III MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Applicazione

- decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8/2/2001 S.O. n. 43) e s.m.i. (G.U. n. 59 dell'11-03-2000)

Gli articoli del regolamento (CE) n. 999/2001 sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:

1. divieto di somministrare ai ruminanti proteine animali;

2. il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001;
3. obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale;
4. obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui una TSE sia sospettata o confermata;
5. obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al decreto 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";
6. obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall'art. 15 e dagli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001;
7. obbligo di rispettare le condizioni per l'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE, previste dall'art. 15 e dall'allegato VIII, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono deroghe a tali divieti.

.TEMA PRINCIPALE IV PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 – regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e s.m.i.;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n. 190L) e s.m.i.;

- regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);
- decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);
- decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12/2/2014).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le imprese devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture relative a tutti gli acquisti di prodotti fitosanitari degli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza e uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Nel caso di ricorso a contoterzista, occorre mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero l'annotazione da parte del contoterzista sul registro aziendale dei trattamenti degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Se un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro dei prodotti fitosanitari presso il distributore fino al loro utilizzo. Restano in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Lo stesso criterio vale se viene abilitato un familiare, coadiuvante o dipendente.

Il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti ciascuno dei quali relativo a una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con le annotazioni relative a tutti i trattamenti effettuati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione di ciascun trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

.SETTORE III BENESSERE DEGLI ANIMALI

.TEMA PRINCIPALE I BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che

stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011);
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

Recepimento

- decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)".
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e s.m.i.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell' 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- circolare del Ministero della salute n. 10 del 5 novembre 2001 "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
- circolare del Ministero della Salute n. 29827 del 20/12/2021 "Check-list e manuale operativo per la protezione degli ovicaprini in allevamento - anno 2022. Modifiche e aggiornamento check list controllo ufficiale informatizzate (suini, bovini, vitelli e galline ovaiole).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 con allevamenti zootecnici, a eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli obblighi

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e s.m.i.